



**COMUNE DI GENOVA**

**127 Direzione Entrate Tributarie e Canoni**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**N.ATTO N. PGC 21 del 28/05/2026**

ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA "Rottamazione quinquies" DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199, E ART. 10 QUINQUIES DEL DECRETO LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO CON LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 21 del 28 maggio 2026;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Società Partecipate, Avvocatura e Affari legali, Sviluppo Economico Sostenibile, Economia Sociale, Economia del Mare, Rapporti tra porto e Città, con funzioni di Vicesindaco, Alessandro Luigi Terrile;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che disciplina anche l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Genova;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19/12/2025 con la quale sono stati

approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2026/2028;

Visto il D.L. 193/2016, artt. 1 e 2, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016 e come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), del D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, che ha disposto lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia a partire dal 1 luglio 2017, l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate, a partire dalla stessa data, delle funzioni relative al servizio nazionale della riscossione, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005 (art. 1, comma 2), lo svolgimento di tali funzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate attraverso un ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, denominato "Agenzia delle Entrate Riscossione", di seguito ADER e il subentro a titolo universale di ADER nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia che assume la qualifica di agente della riscossione in base alle disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R.602/1973 (art. 1, comma 3);

Preso atto della possibilità per le amministrazioni locali di deliberare l'affidamento ad ADER, soggetto preposto alla riscossione nazionale, delle attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie, a decorrere dal 1° luglio 2017;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 26 settembre 2017, con la quale il Comune di Genova, al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, ha affidato ad ADER le attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali e delle società partecipate, fino ad espressa deliberazione contraria;

Considerato che la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha inizialmente disciplinato la definizione agevolata 2026 escludendo i carichi degli enti locali affidati ad ADER per la riscossione coattiva, introducendo una evidente disparità di trattamento in base alla quale lo stesso tipo di credito in alcuni comuni poteva essere "rottamato" e in altri no;

Rilevato che, al fine di rimuovere la descritta anomalia, l'articolo 10-*quinquies* del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, che ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali tributari e non;

Rilevato altresì che, in forza dell'articolo sopra citato, l'applicazione della rottamazione *quinquies* è limitata ai carichi affidati dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto l'applicazione alle proprie entrate con propria deliberazione;

Considerato che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli

derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune ad ADER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lettera f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199/2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa ADER pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto-legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199/2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

Considerato inoltre che:

- l'articolo 10-*quinqües*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinqües* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente entro il 30 giugno 2026 e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-*quinqües*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

Considerato altresì che:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e risalenti nel tempo ed accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinqües* ha effetti finanziari sostenibili, sia in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, sia per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati in quanto determina la realizzazione di maggiori entrate a residui ed è compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;

Considerato, infine, che lo sviluppo ed il potenziamento delle azioni tese a migliorare il tasso di riscossione delle proprie entrate costituisce per il Comune di Genova un obiettivo strategico e prioritario nell'ottica di garantire gli equilibri di bilancio presenti e futuri nonché il livello dei servizi;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinqües*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinqües*;

Preso atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Natalia Boccardo, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.

La Giunta

P R O P O N E

Al Consiglio Comunale

1. di approvare per i motivi richiamati in premessa, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;
2. di inviare copia del presente atto all'Agente della Riscossione entro il 30 giugno 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO  
127 N. 174 / 2026 DEL 25/05/2026 AD OGGETTO:

ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA "Rottamazione quinquies" DI CUI ALL'ART. 1,  
COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199, E ART. 10 QUINQUIES DEL  
DECRETO LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO CON LEGGE 22 MAGGIO 2026, N.  
88

**PARERE TECNICO**  
**(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000 )**

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

26/05/2026

Firmato digitalmente  
Dott.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

**ALLEGATO AL PARERE TECNICO**

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

**PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO**

<b>PROPOSTA:</b>	174 / 2026
<b>OGGETTO:</b>	ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA "Rottamazione quinquies" DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199, E ART. 10 QUINQUIES DEL DECRETO LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO CON LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

**NO**

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero	Crono

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

**NO**

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione e assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

**NO**

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazioni (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

**SI/NO**

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d)

compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO  
127 N. 174 / 2026 DEL 25/05/2026 AD OGGETTO:

ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA "Rottamazione quinquies" DI CUI ALL'ART. 1,  
COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199, E ART. 10 QUINQUIES DEL  
DECRETO LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO CON LEGGE 22 MAGGIO 2026, N.  
88

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE**

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e  
dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  
contabile del presente provvedimento.

28/05/2026

Il Dirigente Responsabile  
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente